



HIGHLIGHTS

Investimenti sostenibili e criptoattività. Consob pubblica il suo primo rapporto AML. Pubblicato il rapporto annuale relativo alle attività 2021 della UIF PSD2. Pubblicato il parere EBA di modifica alla Direttiva sui servizi di pagamento Segnalazioni di vigilanza. Banca d'Italia ha avviato la pubblica consultazione per la modifica delle proprie Circolari

DALLA CORTE

Cartolarizzazione dei crediti. La Corte di Cassazione si pronuncia sul rapporto tra i crediti oggetto di cartolarizzazione e patrimonio del veicolo di cartolarizzazione
Cessione dei crediti in blocco. Il Tribunale di Pordenone si pronuncia in merito agli oneri probatori
Contratto di conto corrente. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura delle rimesse e sui criteri di imputazione dei pagamenti
Servizi di investimento. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla definizione e limiti di tutela degli operatori qualificati

ALTRE NOTIZIE

Registro dei titolari effettivi. Pubblicato lo studio del Notariato
Esposizioni in default. Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato recante le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti

Investimenti sostenibili e criptoattività. Consob pubblica il suo primo rapporto

Consob ha pubblicato il suo primo rapporto sul tema degli **investimenti sostenibili e criptoattività**, analizzando le principali dinamiche di mercato.

In particolare, in merito agli investimenti sostenibili, la Consob evidenzia che:

- gli investimenti sostenibili hanno conosciuto una crescita significativa, a fronte di un andamento altalenante dei principali *benchmark* azionari;
- negli ultimi anni è cresciuto sia il numero di società quotate nell'area euro e in Italia assistite da uno **score ESG** sia il valore medio dello score (globale e per singolo fattore). In ambito domestico, gli emittenti che godono di un punteggio più elevato si connotano per una maggiore capitalizzazione di mercato e una volatilità dei corsi azionari inferiore a quella delle altre società; essi, inoltre, sono più frequentemente attivi nei settori delle utilities e dell'energia;
- sul fronte dell'offerta di strumenti finanziari sostenibili l'Europa vede confermato il suo ruolo trainante. A giugno 2022, l'aggregato globale delle emissioni di **obbligazioni ESG** è riferibile ai paesi europei per il 50% circa mentre il patrimonio di fondi comuni di investimento ESG europei pesa più dell'80% sul dato globale;
- nel primo semestre 2022, le obbligazioni green costituiscono il 60% del totale emesso, seguite dalle obbligazioni sostenibili (ossia legate al finanziamento di progetti o attività con impatti positivi sotto il profilo sia ambientale sia sociale e pari al 26% del totale) e dalle emissioni social (ossia finalizzate a finanziare progetti a impatto sociale positivo, pari al 14% del totale);
- con riguardo al comparto dei **fondi ESG**, a marzo 2022 si contano quasi 5 mila fondi europei, con un patrimonio complessivo prossimo a 2.300 miliardi di dollari, in crescita del 40% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.

Sul tema delle criptovalute la Consob sottolinea come:

- a partire dal 2020 il numero di criptovalute ha registrato una espansione crescente, passando da poco più di 2.400 a oltre 10.300 ad aprile 2022;
- a fine maggio 2022, oltre il 60% della capitalizzazione totale delle criptovalute è riferibile a Bitcoin ed Ether, mentre il dato si attesta al 13% con riguardo alle stablecoins. Sono cresciute di pari passo anche le applicazioni di finanza decentralizzata (Decentralised Finance o DeFi), che attraverso infrastrutture blockchain permettono la creazione e lo scambio di prodotti e servizi finanziari legati a criptoattività, disintermediando gli operatori tradizionali e le infrastrutture centralizzate;
- le criptovalute continuano a connotarsi per prezzi estremamente volatili e in calo dall'inizio del 2022. Nel periodo maggio 2021 – maggio 2022, la volatilità e il rendimento del Bitcoin si sono attestati su livelli rispettivamente di gran lunga superiori e di gran lunga inferiori a quelli riferibili ad alcune categorie di asset non digitali;
- la sicurezza cibernetica delle applicazioni sottostanti alle criptoattività rimane un profilo di criticità rilevante: alcune statistiche relative a 120 piattaforme digitali dedicate a criptoattività evidenziano che solo 16 possono ritenersi molto sicure. Secondo altre fonti, inoltre, da settembre 2020 a fine maggio 2022, l'ammontare complessivo di fondi sottratti alle applicazioni DeFi a seguito di attacchi informatici ha superato i 2 miliardi di dollari, con l'incremento più consistente nel 2022;
- con riguardo alla quota di popolazione che possiede criptoattività, a livello globale il dato raggiunge i massimi in Ucraina e Russia (rispettivamente 13% e 12%), mentre tra le maggiori economie europee oscilla tra il 5% nel Regno Unito e il 2% in Italia. A livello globale è aumentato anche il patrimonio dei fondi comuni dedicati all'investimento in criptoattività, che secondo le stime di alcuni analisti sarebbe passato da 36 miliardi di dollari a fine 2020 a quasi 70 miliardi a marzo 2022.

HIGHLIGHTS

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Pubblicato il rapporto annuale relativo alle attività 2021 della UIF

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato il rapporto annuale sull'attività svolta nel 2021.

Il documento in commento ha dato evidenza del fatto che, nel complesso, **le segnalazioni per operazioni sospette ("SOS"), ricevute dalla UIF, sono notevolmente aumentate per numero** (si tratta di n. 139.524 per un valore di oltre 10 volte superiore rispetto a quello registrato nel primo anno di attività della UIF), ma il rapporto tra le SOS analizzate e disseminate si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Il protrarsi della crisi pandemica ha fatto emergere quali tipologie operative più ricorrenti di operazioni sospette l'abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente attuate nell'ambito delle cessioni dei crediti di imposta previsti dalla normativa emergenziale.

Si evidenzia altresì l'incremento di SOS indirizzate all'autorità e provenienti da studi associati, interprofessionali e di avvocati; infatti, il numero di tali tipologie di segnalazione, nel 2020, si attestava a 10, invece nel 2021 sono state registrate n. 41 segnalazioni, con una variazione percentuale, rispetto all'anno 2020, del 310,0.

Sul fronte dell'analisi strategica, la base dati S.A.R.A. si è arricchita di nuove informazioni grazie all'abbassamento della soglia segnaletica, passata da 15.000 a 5.000 euro e all'ingresso di nuovi segnalanti, tra cui i prestatori di servizi di pagamento.

Dalla lettura del rapporto annuale emerge altresì una forte collaborazione della UIF con l'autorità giudiziaria e gli organi investigativi (con n. 510 richieste pervenute). Le più rilevanti hanno riguardato l'analisi dei flussi finanziari nell'ambito di complesse indagini legate all'emergenza sanitaria, a ipotesi di criminalità organizzata, di reati contro la Pubblica amministrazione e a illeciti fiscali, anche connessi alle cessioni di crediti d'imposta.

A riguardo, nel corso del 2022 è stato siglato un protocollo con la Procura europea (*European Public Prosecutor's Office* – EPP) per agevolare lo svolgimento delle relative interlocuzioni e sono stati aggiornati i protocolli di intesa con la DNA e l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, mentre un ulteriore protocollo è stato stipulato con Cassa Depositi e Prestiti.

Il rapporto annuale evidenzia anche il lavoro svolto dall'autorità con riferimento alla presentazione dell'AML *Package* da parte della Commissione UE, con particolare riguardo, tra le altre previsioni, alla istituzione di una Autorità Antiriciclaggio europea ("AMLA"), alla quale è attribuito un ruolo di supervisione, nell'ambito del contesto europeo, antiriciclaggio e di supporto e coordinamenti per le Autorità nazionali dei singoli Stati membri.

Il documento in esame tratta anche dei lavori svolti dall'autorità rispetto alla crisi Ucraina, in particolare attraverso l'emanazione di provvedimenti congiunti con le Autorità di vigilanza italiane, al fine di richiamare gli operatori al rispetto delle sanzioni, delle misure restrittive e delle comunicazioni richieste in relazione ai depositi superiori ai 100.000 euro, detenuti presso istituti di credito italiani, da parte di cittadini russi e bielorusi, per il congelamento dei medesimi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

PSD2. Pubblicato il parere e la relazione EBA sulla modifica alla Direttiva sui servizi di pagamento

L'EBA ha pubblicato un **parere** e una **relazione** in risposta alla *Call for Advice* della Commissione UE sulla revisione della Direttiva (UE) 2015/2366 sui **servizi di pagamento** ("PSD2").

Tale proposta di modifica della PSD2 avanzata dalla Commissione UE ha il pregio di rafforzare la concorrenza, facilitare l'innovazione e proteggere i dati dei consumatori.

Nello specifico, gli ulteriori interventi proposti includono:

- la fusione della disciplina della PSD2 e della Direttiva 2009/110/CE sull'attività degli IMEL;
- un maggiore chiarezza in relazione al funzionamento del sistema di autenticazione forte del cliente (SCA) e allo svolgimento delle relative operazioni;
- alcune previsioni per fronteggiare i nuovi rischi per la sicurezza dei clienti nonché le preoccupazioni relative agli approcci di autenticazione (ad esempio basati su smartphone);
- alcune previsioni per fronteggiare le questioni e gli ostacoli alla base della fornitura di servizi di disposizione di ordini di pagamento e di servizi di informazione sui conti, comprese le proposte per (i) consentire ai fornitori di servizi di informazione sui conti di applicare i propri sistemi di autenticazione forte dei clienti invece di fare affidamento sulle procedure di autenticazione delle banche, (ii) consentire ai clienti di mantenere il controllo dei propri dati; e (iii) sostenere lo sviluppo di interfacce di alta qualità in tutta l'UE;
- la definizione della disciplina per gestire il passaggio da "Open banking" a "Open Finance";
- alcune previsioni per fronteggiare le carenze in relazione all'attuazione e all'applicazione dei sistemi di autenticazione forte del cliente per le transazioni e-commerce;
- alcune previsioni di adeguamento dei requisiti prudenziali, in particolare in relazione al capitale iniziale, ai fondi propri, al ricorso all'assicurazione sulla responsabilità civile professionale e alle proposte di risanamento e liquidazione per gli istituti di pagamento significativi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Segnalazioni di vigilanza. Banca d'Italia ha avviato la pubblica consultazione per la modifica delle proprie Circolari

Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione i seguenti aggiornamenti alle proprie Circolari sulle Segnalazioni di Vigilanza:

- Matrice dei Conti – **Circolare n. 272 del 30 luglio 2008** – 16° aggiornamento;
- Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL – **Circolare n. 217 del 5 agosto 1996** – 22° aggiornamento;
- Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare – **Circolare n. 148 del 2 luglio 1991** – 25° aggiornamento;
- Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati – **Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013** – 15° aggiornamento;
- Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi – **Circolare n. 154 del 22 novembre 1991** – 75° aggiornamento.

La consultazione si concluderà in data **19 settembre 2022**.

Gli interventi di modifica delle Circolari sono principalmente finalizzati a:

- integrare gli schemi segnaletici di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL con alcune voci volte a supportare le attività di controllo e di intervento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento;
- aggiornare e integrare le segnalazioni relative ai servizi di investimento di banche e SIM;
- integrare le informazioni rese dagli IP e dagli IMEL con riferimento ai fondi degli utenti dei servizi di pagamento e alla polizza assicurativa (o analoga forma di garanzia) prevista per la prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento e informazione sui conti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cartolarizzazione dei crediti. La Corte di Cassazione si pronuncia sul rapporto tra i crediti oggetto di cartolarizzazione e patrimonio del veicolo di cartolarizzazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è espressa sul tema delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ribadendo che **i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione configurano un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società di cartolarizzazione**.

I giudici di legittimità partono dal disposto di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 130 del 1999, il quale prevede che i crediti costituiscano un vero e proprio "patrimonio separato" rispetto a quello della società veicolo di cartolarizzazione (SPV).

Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 1, *lett. b)* della predetta legge, tale patrimonio è destinato, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli ed al pagamento dei costi dell'operazione.

Pertanto, l'incasso dei crediti è funzionale, esclusivamente, al rimborso dei titoli, al pagamento degli interessi pattuiti e dei costi dell'operazione. Al debitore ceduto sono precluse le eccezioni di compensazione o le domande giudiziali verso il cessionario fondate su crediti nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso che inciderebbero illegittimamente sul patrimonio separato con potenziali conseguenze dannose per il pubblico dei risparmiatori.

Tali investitori possono essere esposti solo al rischio del mancato incasso dei crediti cartolarizzati, ma non anche al rischio di vedere ridotto il patrimonio separato a beneficio di altri creditori.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cessione dei crediti in blocco. Il Tribunale di Pordenone si pronuncia in merito agli oneri probatori

Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza in commento, si è pronunciato sui **requisiti di pubblicità della cessione del credito in blocco (a seguito di un'operazione cartolarizzazione)** e della relativa opponibilità al debitore.

In particolare, il Tribunale, adito per il recupero di crediti derivanti da una operazione di cartolarizzazione, rilevava che non era stata adeguatamente provata da parte della cessionaria la titolarità dei crediti; infatti, l'avviso dell'avvenuta cessione era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma lo stesso riportava un generico rimando al contratto di cessione, il che non consentiva di individuare con certezza i crediti ceduti. Sul punto, il Tribunale evidenziava come in caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, per provare l'effettiva titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria, i commi 2 e 4 dell'articolo 58 del TUB, in forza del richiamo all'articolo 4 della legge 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), sia necessaria la sussistenza di due requisiti:

- la notificazione della cessione attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.

Tuttavia, nel particolare caso di cessione di crediti in blocco, devono essere presi in considerazione ulteriori requisiti.

Infatti, il soggetto che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originale, in ragione della cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito vantato nell'operazione di cessione di crediti in blocco fornendo prova documentale, salvo che il debitore non l'abbia riconosciuto in modo esplicito o implicito.

Pertanto, in tali casi, ove sia contestata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sarà necessario specificare gli elementi che consentano l'individuazione senza incertezze dei rapporti oggetto di cessione dei crediti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Contratto di conto corrente. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura delle rimesse e sui criteri di imputazione dei pagamenti

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è pronunciata sulla **natura delle rimesse in conto corrente e sui criteri di imputazione dei pagamenti** ai sensi dell'art. 1194 c.c.

In particolare, la Suprema Corte, sulla base del principio individuato dall'articolo 1194 c.c., ai sensi del quale ciascun pagamento deve essere prima imputato agli interessi e successivamente al capitale, richiede che il credito sia liquido ed esigibile, stante il fatto che solo in questo caso, vengono prodotti interessi ai sensi dell'articolo 1282 c.c.

Tale principio non è pertanto applicabile al rapporto di conto corrente bancario, in quanto, le operazioni di prelievo e versamento non costituiscono diversi ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, possa essere configurato un credito della banca per il quale il pagamento da parte del cliente possa essere imputato agli interessi.

Tuttavia, sarebbe applicabile nel caso in cui vi sia un'apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'articolo 1842 c.c., quando il cliente abbia proceduto a versamenti su uno scoperto in conto corrente (rimesse in conto corrente), per coprire una passività che ecceda i limiti dell'accreditamento, o su conto corrente in passivo a cui non acceda l'apertura di credito.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Servizi di investimento. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla definizione e limiti di tutela degli operatori qualificati

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito la **definizione di operatore qualificato** e i **relativi limiti alla sua tutela** nei servizi di investimento.

Con specifico riferimento alla nozione di operatore qualificato, i giudici di legittimità stabiliscono che la relativa qualifica discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, ossia l'esistenza di specifiche competenze ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica); l'altro, di carattere formale, relativo alla dichiarazione sottoscritta dal soggetto di possedere le competenze e l'esperienza richieste.

Per quanto attiene ai limiti della tutela di tali operatori nei servizi di investimento, la Suprema Corte chiarisce che, nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "*rationis temporis*"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare, per suo conto, ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario.

Pertanto, la Suprema Corte chiarisce che l'autodichiarazione, dal punto di vista probatorio, vale come prova presuntiva del carattere di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, incombendo su quest'ultima l'onere di allegare e provare le circostanze dalle quali possa emergere che l'intermediario conosceva o avrebbe potuto conoscere, utilizzando l'ordinaria diligenza, la mancanza di competenze ed esperienze pregresse in capo all'investitore.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Registro dei titolari effettivi. Pubblicato lo studio del notariato

Il **Consiglio Nazionale del Notariato** - settore antiriciclaggio - ha approvato lo studio n. 1-2022/B, a cura di Marco Krogh, sul tema del **Registro dei titolari effettivi**.

L'approvazione dello studio segue di pochi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio del Decreto del MEF n. 55/2022 recante disposizioni in merito alla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo.

Lo Studio analizza diversi profili, tra cui: i) la disamina del quadro normativo; ii) la struttura del registro; iii) i contenuti e le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni in sede di iscrizione; iv) le modalità di accesso ai dati ed alle informazioni presenti nel registro; v) il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (BORIS – *Beneficial Ownership Registers Interconnection System*).

Il documento in commento, tra gli altri chiarimenti, fornisce le predette delucidazioni sulla struttura del registro dei titolari effettivi, che si compone di due sezioni: i) una “sezione autonoma”, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private; ii) una “sezione speciale”, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. L’accesso alle informazioni contenute nel registro è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni stabilite all’articolo 21, comma 2 e comma 4 del decreto antiriciclaggio.

Inoltre, si evidenzia che sono escluse dall’obbligo di comunicazione al registro delle imprese le società di persone, le associazioni non riconosciute, le associazioni tra professionisti, i consorzi, salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica, le Imprese sociali, salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all’iscrizione nel registro.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esposizioni in *default*. Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato recante le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/954 che modifica gli RTS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda **la specificazione delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore, specifiche e generiche, su crediti per quanto riguarda le esposizioni in default**.

Alla luce della descrizione di rettifica di valore su crediti di cui all’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), **solamente le perdite attese riflesse nelle rettifiche** di valore su crediti, realizzate dal soggetto detentore dell’esposizione in stato di *default*, possono essere contabilizzate nell’attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell’art. 127 del CRR.

Pertanto, le perdite su crediti computate nel prezzo delle esposizioni in *default*, trattenute dall’ente venditore come perdite subite, non possono essere riconosciute dall’ente acquirente dopo la vendita.

Di conseguenza, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’esposizione in stato di *default* può variare in seguito alla vendita delle esposizioni in *default*, anche se il prezzo dell’operazione prevede lo sconto di un importo uguale alle rettifiche di valore sui crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dal soggetto venditore prima della vendita.

Questa situazione, evidenzia la Commissione, crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in *default*, in quanto il possibile disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio da applicare all’esposizione in *default* rispettivamente dall’ente venditore e dall’ente acquirente potrebbe rendere l’operazione meno attraente per l’ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di *default* dai loro bilanci.

Le modifiche in commento intervengono pertanto per far sì che le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell’articolo 127 del CRR includano qualsiasi sconto nel prezzo di un’esposizione in stato di *default* che l’ente acquirente non

abbia riconosciuto mediante l'aumento del capitale primario di classe 1¹. In particolare, al fine di evitare eventuali doppi riconoscimenti ingiustificati della potenziale diminuzione del livello delle perdite attese da parte dell'ente acquirente dopo l'acquisto sul capitale primario di classe 1 di tale ente, nel caso in cui un'esposizione in stato di *default* sia rivalutata dopo il suo acquisto, lo sconto non dovrebbe più comprendere la parte dell'importo della rivalutazione dell'esposizione in stato di *default* che è stata riconosciuta come aumento del capitale primario di classe 1 dell'ente.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

¹ Ai sensi dell'art. 26 del CRR gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti: a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del CRR; b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a); c) utili non distribuiti; d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; e) altre riserve; f) fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it